



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "P. GIANNONE"
Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)

Codice fiscale: 84004020719; Cod.Mecc. FIS021009 - e-mail: fgis021009@istruzione.it; PEC: fgis021009@pec.istruzione.it

Prot. n. 5367 07-04 Circ. n. 60

S. Marco in Lamis, 19.12.2017

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
S E D E

OGGETTO: Assenze - Permessi - Ferie. Disposizioni organizzative.

Con la presente circolare si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze. La presente ha validità fino a nuova disposizione. Si tratta di adempimenti ai quali è necessario attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni. Tutto il personale dell'Istituto è tenuto a osservare **SCRUPolosamente** le disposizioni della presente circolare che rappresentano precisi obblighi di servizio indispensabili per un corretto ed efficace funzionamento della scuola. In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti.

PERMESSI GIORNALIERI E FERIE

L'art. 15, comma 2, del CCNL prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine "alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che **se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come "motivi personali e familiari", quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione.**

Il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione "non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all'articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come "permessi personali o familiari" **il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6)**, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.

È opportuno che detti giorni vengano riservati a particolari esigenze personali e familiari. Di norma non saranno concessi giorni di ferie per allungare le vacanze (Natale, Pasqua, Ponti...).

PERMESSI BREVI

L'art. 16 del CCNL comparto Scuola dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

È previsto, in particolare, che **compatibilmente con le esigenze di servizio**, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, **sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.**

Il docente con orario giornaliero di 5 ore potrà chiedere al massimo due ore di permesso. Mentre con una sola ora di lezione non può fruire di nessun permesso orario.

Il **limite annuale** massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, **non può superare invece l'orario settimanale di insegnamento.**

Il docente di I e II grado non potrà superare le **18 ore** di permesso in un anno scolastico.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del **personale docente** avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

La norma stabilisce che il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettante gli per il numero di ore non recuperate:

- L'eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori).
- È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
- Per i docenti va identificata nell'ora di lezione.
- Per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.

Se il mancato recupero non è imputabile al dipendente la trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso **il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente ovvero:**

- non si verifica la necessità del recupero;
- oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento: malattia, congedi per maternità ecc

PERMESSI (RETRIBUITI E NON RETRIBUITI)

Sono disciplinati dall'art. 15 del CCNL comparto scuola 2006-2009 per i docenti con nomina a tempo indeterminato (permessi retribuiti) e dall'art. 19 dello stesso contratto per il personale a tempo determinato (permessi retribuiti e non retribuiti). Si riportano i commi di interesse degli articoli sopra citati:

Art. 15 Comma 1: il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di 1° grado: 3 giorni per evento, anche non continuativi

Comma 2: a domanda del dipendente sono concessi nell'anno scolastico 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari **documentati**, anche al rientro, **od autocertificati** in base alle leggi vigenti; per gli stessi motivi sono fruibili i 6 giorni di ferie durante le

attività didattiche, di cui all'art. 13, indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma.

Art. 19 Commi 7 e 9 : **al personale docente assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti per i motivi previsti dall'art. 15, comma 1 (partecipazione a concorso ed esame – lutto); sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti fino ad un massimo di 6 gg per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2, , salvo il caso di matrimonio, in cui si applicano i commi 12 e 13.**

Comma 12: il personale docente assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Comma 13: il permesso di cui ai commi 9 (lutto) e 12 (matrimonio) è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

PERMESSI PER TESTIMONIANZE IN GIUDIZIO CIVILE E PENALE

Il dipendente della scuola (docente e ATA assunto a tempo indeterminato e determinato anche per supplenza breve) chiamato a rendere testimonianza in un giudizio civile o penale non può sottrarsi all'assolvimento di tale compito pena l'incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (art. 255 Codice di procedura civile; artt. 132 e 133 Codice di procedura penale).

Nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza svolta nell'interesse dell'Amministrazione, tale assenza verrà giustificata o per l'intera giornata o per il tempo necessario all'assolvimento di tale compito.

Nel caso in cui l'assenza sia dovuta per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'Amministrazione, essa sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali”.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 7 del 2008 ha confermato i pareri di cui sopra e specificato che i permessi “per citazione a testimoniare” sono considerati come “permessi per motivi di servizio” (pertanto specifici e retribuiti) solo se la testimonianza è resa a favore dell'amministrazione, altrimenti l'assenza dovrà essere giustificata attraverso l'utilizzo di permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare.

Il CCNL/2007 non prevede alcun permesso specifico “per citazione a testimoniare”.

Il personale della scuola (sia esso dipendente a tempo indeterminato o determinato, anche per supplenza breve):

- Se chiamato a deporre a favore o per conto dell'amministrazione è considerato in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o la giornata fruita (in questo caso il dipendente non dovrà effettuare nessuna richiesta di permesso);
- Se invece la testimonianza non è resa a favore o per conto dell'amministrazione (es. testimoniare in una causa civile o penale privata) bisognerà necessariamente ricorrere ad uno dei permessi previsti dal CCNL/2007, che comunque non è specifico “per la testimonianza”:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Costanzo CASCAVILLA)
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993